



Aggiornamento Misure Economiche

14/04/2020

A cura della Dr.ssa Paola Memola

Europa

Ritengo necessario, aprire questa mia nota con una precisazione sugli accadimenti in Europa, tanto più che negli ultimi giorni il dibattito è stato alquanto confuso e superficiale, solo strumentale ad alimentare una sterile polemica politica. Partiamo dai fatti.

L'Eurogruppo di giovedì 9 aprile, ha adottato queste decisioni:

Ha autorizzato la BEI con 25 miliardi di euro a supportare 240 miliardi di garanzie per le imprese;

Ha deciso di varare un programma che si chiama Sure, che supporterà gli Stati membri con 100 miliardi di euro per i programmi contro la disoccupazione;

Ha deciso di modificare il MES, ovvero di creare una linea dedicata del MES per le spese sanitarie senza condizioni;

Ha deciso di creare un Fondo il cosiddetto Recovery Fund da 500 miliardi di euro, che supporti i Paesi per la ricostruzione una volta superata la fase più acuta dell'emergenza sanitaria; il Fondo sarà finanziato con obbligazioni comuni. È un'alternativa agli Eurobond puri (i cosiddetti corona bond) in quanto non sono risorse e debiti dell'Europa per programmi gestiti dalla Commissione Europea, atteso che questo Fondo viceversa emetterebbe obbligazioni per fare prestiti ai singoli Stati. Questi prestiti ai singoli Stati sono fuori dal debito pubblico, calcolato secondo i criteri del rapporto debiti-Pil, ma restano a tutti gli effetti un debito del singolo Stato.

Questi i fatti, rispetto a una questione dove è necessario che prevalga la razionalità e l'informazione, rispetto all'emotività del momento. Aggiungo che per l'Italia, questo Fondo è una partita decisiva, al momento reggiamo solo grazie al cosiddetto Quantitative Easing, diversamente saremmo già saltati (per lo spread alle stelle), ma non possiamo continuare a emettere debiti, senza avere entrate fiscali o con entrate fiscali alquanto ridotte, con un'economia ferma non sapendo neanche con certezza quando terminerà il lockdown. Questa è la partita decisiva in Europa, la decisione verrà presa alla riunione dei Capi di Governo del prossimo 23 aprile.

Finanziamenti

Quanto agli accadimenti interni, sicuramente con favore si deve salutare l'iter accelerato che stanno avendo tutti gli interventi normati con il Decreto Liquidità, in tal senso l'ABI con lettera circolare diffusa questa mattina, ha comunicato alle banche che la Commissione europea ha già approvato (nella notte tra il 13 e 14) l'indispensabile autorizzazione prevista nel Decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020 per rendere operative le importanti misure a sostegno della liquidità delle imprese danneggiate dall'emergenza del COVID-19. Quindi il nulla osta dell'Europa è arrivato, la Commissione europea ha considerato le misure previste nel Decreto legge coerenti con la normativa europea sugli Aiuti di Stato. È un importante passaggio propedeutico per la piena operatività delle misure previste, soprattutto relative all'art. 1 (garanzia Sace) e art. 13 (Fondo di Garanzia Pmi). A questo punto si può partire.

Norme fiscali

In ultimo si segnala che l'Agenzia delle Entrate con la circolare n.9/E /2020 del 13 aprile 2020, ha fornito chiarimenti sulle misure di natura fiscale contenute nel Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23.

Tra le precisazioni più importanti, si segnalano:

ai fini della sospensione dei versamenti da eseguire nei mesi di aprile e maggio 2020, va valutata "rispettivamente" la diminuzione del fatturato o dei corrispettivi: – del mese di marzo 2020 rispetto al mese di marzo 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire ad aprile 2020); – del mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (relativamente ai versamenti da eseguire a maggio 2020). La situazione di marzo deve essere valutata ai fini della sospensione dei versamenti di aprile; la situazione di aprile dovrà essere valutata ai fini della sospensione dei 17 versamenti di maggio. Potrà verificarsi una situazione in cui un contribuente avrà diritto alla sospensione dei versamenti di aprile (e potrà valutarlo già all'inizio di aprile stesso, in base ai dati di marzo) e non avrà diritto alla sospensione dei versamenti di maggio (e potrà valutarlo già all'inizio dello stesso mese di maggio, in base ai dati di aprile), senza che ciò pregiudichi la sospensione già applicata ad aprile. Coloro che non hanno diritto alla sospensione dei versamenti del mese di aprile (in base ai dati di marzo) potranno ottenerla per i versamenti di maggio, se ne ricorreranno i presupposti in base ai dati di aprile.

Il calcolo del fatturato e dei corrispettivi relativi, rispettivamente, ai mesi di marzo e aprile del 2019 e del 2020, da confrontare al fine di verificare la riduzione percentuale disposta dall'articolo 18 del Decreto (33% per fatturati non superiori a 50 milioni, 50% nei casi di fatturato superiore a 50 milioni), va eseguito prendendo a riferimento le operazioni eseguite nei mesi di marzo ed aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di marzo 2019 (rispetto a marzo 2020) e del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020), cui vanno sommati i corrispettivi relativi alle operazioni effettuate in detti mesi non rilevanti ai fini IVA. La data da prendere a riferimento è quella di effettuazione dell'operazione che, per le fatture immediate e i corrispettivi, è rispettivamente la data della fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.1.3) e la data del corrispettivo giornaliero, mentre per la fattura differita è la data dei DDT o dei documenti equipollenti richiamati in fattura (nel caso di fattura elettronica il campo 2.1.8.2).

Anche per i contribuenti che liquidano l'IVA trimestralmente la verifica della diminuzione del fatturato va fatta in relazione ai soli mesi di marzo ed aprile (2020 e 2019).

L'art. 30 del Decreto Legge n.23 amplia l'ambito oggettivo di applicazione del credito d'imposta già previsto dall'articolo 64 del decreto-legge n. 18 del 17 marzo 2020 pari al 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, includendovi anche quelle sostenute nel 2020 per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale (quali, ad esempio, mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari), ovvero per l'acquisto e l'installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall'esposizione accidentale ad agenti biologici o a garantire la distanza di sicurezza interpersonale (quali, ad esempio, barriere e pannelli protettivi). Sono, inoltre, compresi i detergenti mani e i disinfettanti. Per l'utilizzo del credito d'imposta si dovrà però attendere l'emanazione di un decreto del ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Mef, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto cura Italia (ovvero da adottare entro il 16 aprile), che dovrà stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta.

Si conclude con una tabella di sintesi delle fattispecie interessate dalla sospensione dei versamenti e relative condizioni:

Tipologia di soggetti	Condizioni	Oggetto della sospensione	Ripresa della riscossione
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a €50 mln. di euro nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020
Esercenti attività d'impresa, arti o professioni con ricavi o compensi superiori a €50 mln. nel periodo di imposta precedente	Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019	Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali	Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020

<p>Soggetti che hanno intrapreso l'esercizio dell'impresa, dell'arte o della professione dopo il 31 marzo 2019</p>	<p>Non previste</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020: ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; imposta sul valore aggiunto. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	<p>Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020</p>
<p>Enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività non in regime d'impresa</p>	<p>Non previste</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato. Versamenti di aprile e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>	<p>Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020</p>
<p>Esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza</p>	<p>Diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto agli stessi mesi del 2019 (indipendentemente dall'ammontare dei ricavi e compensi dell'anno precedente)</p>	<p>Versamenti IVA in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020</p>	<p>Unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante 5 rate mensili a decorrere da giugno 2020</p>
<p>Diminuzioni di fatturato o corrispettivi di marzo e aprile 2020 rispetto al 2019 (per il 33% ovvero 50%, a seconda se i ricavi e compensi dell'esercizio precedente siano, rispettivamente, inferiori/uguali o superiori a €50 mln.)</p>	<p>Versamenti in autoliquidazione di aprile 2020 e maggio 2020 delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilato; Versamenti di aprile 2020 e maggio 2020 dei contributi e premi previdenziali e assistenziali</p>		